

BARIANI ALESSIO

***Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Consulente del Lavoro***

**“ DISTACCO TRANSNAZIONALE
DEL LAVORATORE ”**

**PROFILI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI E FISCALI
DEL LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO**

VERONA – 13 giugno 2017

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

LEX LOCI LABORIS

UNA PERSONA CHE ESERCITA UN'ATTIVITA' SUBORDINATA O AUTONOMA IN UNO STATO MEMBRO E' SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE DI TALE STATO MEMBRO ANCHE NEL CASO ABBIA RESIDENZA IN UNO STATO DIVERSO DA QUELLO DI OCCUPAZIONE, NEL CASO DI DISTACCO PREVEDIBILMENTE INFERIORE AI 24 MESI SI CONTINUERA' AD APPLICARE LA LEGISLAZIONE DELLO STATO DI RESIDENZA (reg.att.n.987/2009)

AI FINI CONTRIBUTIVI:

- **PAESI EXTRA U.E. NON CONVENZIONATI ►
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE (legge 398/87)**
- **PAESI DELL' U.E. ► RETRIBUZIONE EFFETTIVA**
- **PAESI CONVENZIONATI**
 - **RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PER GLI
ISTITUTI CONTRIBUTIVI NON CONVENZIONATI**
 - **RETRIBUZIONE EFFETTIVA PER GLI ISTITUTI
CONTRIBUTIVI CONVENZIONATI**

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE E RELATIVI ISTITUTI INTERESSATI:

- IVS: ALIQ.GENERALE 32,30% - *RIDUZIONE ALIQUOTA DEL 10%***
- ASPI: ALIQUOTA GENERALE 1,61%**
- MOBILITA': PER IMPRESE SOGGETTE**
- MALATTIA: IN BASE AL SETTORE DI APPARTENENZA**
- MATERNITA': IN BASE AL SETTORE DI APPARTENENZA**
- FONDO GARANZIA TFR: 0,20%**

IMPONIBILE ASSICURATIVO

DISTACCO NELL'UNIONE EUROPEA

RICHIESTA DEL MODULO PD DA1 (TRAMITE PORTALE INAIL, "SERVIZI ONLINE", "RICHIESTA DEL MODULO PD DA1") CHE ATTESTA IL DIRITTO ALLA COPERTURA SANITARIA IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE ► DEROGA AL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ ► IL LAVORATORE RIMARRÀ ASSICURATO IN ITALIA ► SARÀ QUELLA EFFETTIVAMENTE EROGATA (NO RETRIBUZIONE CONVENZIONALE)

DISTACCO NEI PAESI EXTRAEUROPEI NON CONVENZIONATI

**OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PRESSO L'INAIL
(L.398/1987), AL FINE DI RICEVERE LA MEDESIMA
TUTELA PREVIDENZIALE PREVISTA PER I LAVORATORI
DI NAZIONALITÀ ITALIANA IMPIEGATI NELLO STESSO
SETTORE CON ANALOGHE MANSIONI.**

**AI FINI DEL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO I
CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI VENGONO
CALCOLATI SULLA BASE DI RETRIBUZIONI
CONVENZIONALI.**

DISTACCO NEI PAESI EXTRAEUROPEI CONVENZIONATI

OGNI CONVENZIONE OPERA IN MODO AUTONOMO RISPETTO ALLE ALTRE CONVENZIONI E STABILISCE TRA I PAESI CONTRAENTI I REQUISITI DA OSSERVARE E LE PRESTAZIONI DA EROGARE.

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI RIGUARDANO:LA PARITÀ DI TRATTAMENTO,LA TERRITORIALITÀ DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE, L'ESPORTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI,LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI COMPIUTI NEI VARI PAESI CONTRAENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

**IL LAVORATORE DISTACCATO RIMANE SOGGETTO
ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO IN CUI HA SEDE
L'IMPRESA.**

**LA DURATA MASSIMA DEL DISTACCO È DETERMINATA
DALLE SINGOLE CONVENZIONI BILATERALI.**

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE - DISPOSIZIONI FISCALI INTERNE

IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE, PERCEPITO DA LAVORATORI **DISTACCATI ALL'ESTERO, PUÒ ESSERE DETERMINATO SU RETRIBUZIONI CONVENZIONALI A CONDIZIONE CHE:**

- 1. LA PRESTAZIONE RESA ALL'ESTERO SIA IN VIA CONTINUATIVA OSSIA PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO CON CARATTERE DI PERMANENZA O STABILITÀ;**

2. L'ATTIVITÀ SVOLTA ALL'ESTERO DEVE RAPPRESENTARE L'OGGETTO ESCLUSIVO DEL RAPPORTO DI LAVORO, CIOÈ DEVE ESSERE INTEGRALMENTE SVOLTA ALL'ESTERO;

3. IL DIPENDENTE SOGGIORNI ALL'ESTERO PER UN PERIODO SUPERIORE A 183 GIORNI NELL'ARCO DI UN ANNO, PRECISANDO CHE, IL PERIODO DI EFFETTIVA PERMANENZA DEL LAVORATORE ALL'ESTERO NON DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE CONTINUATIVO.

DEROGA: LA NORMATIVA DELLA CONVENZIONE PREVALE SULLE DISPOSIZIONI FISCALI INTERNE.

ECCEZIONE: PER DIPENDENTI IN TRASFERITA, IN QUANTO MANCANTE IL REQUISITO DELLA CONTINUITÀ ED ESCLUSIVITÀ DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'ESTERO, DERIVANTE DA UN CONTRATTO SPECIFICO, LA DISCIPLINA NON È OPERANTE. E' NECESSARIO, CIOÈ, CHE VENGA STIPULATO UNO SPECIFICO CONTRATTO CHE PREVEDA L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE IN VIA ESCLUSIVA ALL'ESTERO E CHE IL DIPENDENTE VENGA COLLOCATO IN UN SPECIALE RUOLO ESTERO.

IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PERCEPITO PER ATTIVITÀ PRESTATI ALL'ESTERO PER UN PERIODO SUPERIORE A 183 GIORNI, È DETERMINATO SU UNA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE, SENZA TENER CONTO DEI COMPENSI EFFETTIVAMENTE EROGATI

► I BENEFITS CORRISPOSTI IN QUANTO COMPENSI IN NATURA NON SUBISCONO ALCUNA TASSAZIONE AUTONOMA

LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI SONO DETERMINATE IN MISURA NON INFERIORE AL TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DEI VARI SETTORI DI PRODUZIONE

IN CASO DI MANCATA PREVISIONE NEL DECRETO MINISTERIALE DEL SETTORE ECONOMICO:

► NO APPLICAZIONE REGIME AGEVOLATIVO DELL'IMPONIBILE CONVENZIONALE (ES.CO.CO.CO.).

CASISTICA

LAVORATORE: ITALIANO

RESIDENZA: ITALIA

DATORE DI LAVORO: ITALIANO

LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITA': ESTERO

PERIODO DI LAVORO <183 GIORNI

► **STABILE ORGANIZZAZIONE NEL LUOGO: NO**

- **TASSAZIONE IN ITALIA: ORDINARIA**

- **TASSAZIONE ESTERO: NO**

► **STABILE ORGANIZZAZIONE NEL LUOGO: SI**

- **TASSAZIONE IN ITALIA: ORDINARIA**

- **TASSAZIONE ESTERO: SI - CREDITO D'IMPOSTA IN
ITALIA**

LAVORATORE: ITALIANO

RESIDENZA: ITALIA

DATORE DI LAVORO: ITALIANO

LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITA': ESTERO

PERIODO DI LAVORO ≥ 183 GIORNI

► **STABILE ORGANIZZAZIONE NEL LUOGO: NO**

- **TASSAZIONE IN ITALIA: CONVENZIONALE**

- **TASSAZIONE ESTERO: SI - CREDITO D'IMPOSTA IN
ITALIA - (OBBLIGHI TRIBUTARI ESTERI IN CAPO AL
LAVORATORE)**

► **STABILE ORGANIZZAZIONE NEL LUOGO: SI**

- **TASSAZIONE IN ITALIA: ORDINARIA**

- **TASSAZIONE ESTERO: SI - CREDITO D'IMPOSTA IN
ITALIA**

LAVORATORE: ITALIANO

RESIDENZA: ITALIA

DATORE DI LAVORO: ESTERO

LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITA': ESTERO

PERIODO DI LAVORO: IRRILEVANTE

► **STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA: NO**

- **TASSAZIONE IN ITALIA: CONVENZIONALE** -
(OBBLIGHI TRIBUTARI ITALIANI IN CAPO AL LAVORATORE)

- **TASSAZIONE ESTERO: SI - CREDITO D'IMPOSTA IN
ITALIA**

► **STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA: SI**

- **TASSAZIONE IN ITALIA: CONVENZIONALE**

- **TASSAZIONE ESTERO: SI - CREDITO D'IMPOSTA IN
ITALIA**

LAVORATORE: ITALIANO

RESIDENZA: ESTERO

DATORE DI LAVORO: ESTERO

LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITA': ESTERO

PERIODO DI LAVORO: IRRILEVANTE



**STABILE ORGANIZZAZIONE: IRRILEVANTE (RAPPORTO
“ESTERO SU ESTERO”)**

- TASSAZIONE IN ITALIA: NO**

- TASSAZIONE ESTERO: SI – IN BASE ALLA NORMATIVA
DELLO STATO ESTERO**

LAVORATORI INTERESSATI

LAVORATORI CHE, PUR SVOLGENDO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'ESTERO (ART. 2, DEL TUIR) CONTINUANO AD ESSERE QUALIFICATI COME FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA.

PERSONE FISICHE CHE PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO D'IMPOSTA:

- ▶ **SONO ISCRITTE NELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE;**
- ▶ **HANNO NEL TERRITORIO DELLO STATO IL DOMICILIO AI SENSI DEL CODICE CIVILE;**

► **HANNO LA RESIDENZA AI SENSI DEL CODICE CIVILE.**

PIENA SOGGETTIVITÀ PASSIVA PER TUTTI GLI ALTRI REDDITI POSSEDUTI O COMUNQUE AD ESSI IMPUTABILI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DI CARATTERE GENERALE.

NESSUNA ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE PUÒ ESSERE INVOCATA PER LE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO CORRISPOSTE DA IMPRESE ITALIANE AL PERSONALE ITALIANO CHE ABBIA PRESTATO LAVORO ALL'ESTERO ALLE LORO DIPENDENZE, ANCHE PER LA PARTE AFFERENTE AD ANNUALITÀ LAVORATE EFFETTIVAMENTE ALL'ESTERO.

COMPUTO DEI GIORNI

IL PERIODO DI EFFETTIVA PERMANENZA DEL LAVORATORE ALL'ESTERO NON NECESSARIAMENTE DEVE RISULTARE CONTINUATIVO...È SUFFICIENTE CHE IL LAVORATORE PRESTI LA PROPRIA OPERA ALL'ESTERO PER UN MINIMO DI 183 GIORNI NELL'ARCO DI DODICI MESI.

CON L'ESPRESSIONE "NELL'ARCO DI DODICI MESI" NON SI RIFERIMENTO AL PERIODO D'IMPOSTA, MA ALLA PERMANENZA DEL LAVORATORE ALL'ESTERO STABILITA NELLO SPECIFICO CONTRATTO DI LAVORO, CHE PUÒ ANCHE PREVEDERE UN PERIODO A CAVALLO DI DUE ANNI SOLARI.

PER L'EFFETTIVO CONTEGGIO DEI GIORNI DI PERMANENZA DEL LAVORATORE ALL'ESTERO RILEVANO, IN OGNI CASO, NEL COMPUTO DEI 183 GIORNI, IL PERIODO DI FERIE, LE FESTIVITÀ, I RIPOSI SETTIMANALI E GLI ALTRI GIORNI NON LAVORATIVI, INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO IN CUI SONO TRASCORSI.

SOSTITUTI D'IMPOSTA

I SOGGETTI CHE ADEMPIONO AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI IN RELAZIONE AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO DEVONO IN OGNI CASO OPERARE ANCHE LE RITENUTE FISCALI.

TALE NORMA MIRA A DISCIPLINARE LE FATTISPECIE IN CUI LA RETRIBUZIONE È EROGATA DA DATORI DI LAVORO ESTERI, IMPONENDO AI SOGGETTI OPERANTI LE TRATTENUTE PREVIDENZIALI ANCHE GLI ADEMPIMENTI PROPRI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA.

**IL REDDITO PRODOTTO ALL'ESTERO, DA
DICHICIARARE IN ITALIA, DEVE ESSERE
INDICATO AL NETTO DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALI
OBBLIGATORI VERSATI NELLO STATO ESTERO.**

RECUPERO DELLE IMPOSTE PAGATE

E' RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI TRASFERITI ALL'ESTERO - CHE MANTENGONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA - IL DIRITTO A RECUPERARE LE IMPOSTE PAGATE SUI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, TRAMITE LO STRUMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA, IN SEDE DI CONGUAGLIO.

**IN CASO DI REDDITO CALCOLATO
CONVENZIONALMENTE IN MISURA RIDOTTA, IL
PRESTATORE DI LAVORO RESIDENTE FRUISCE, PER LE
IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO, DI UN CREDITO
D'IMPOSTA NON PIENO MA PROPORZIONALE AL
REDDITO ESTERO CHE CONCORRE ALLA FORMAZIONE
DEL PROPRIO REDDITO COMPLESSIVO.**

**IN OGNI CASO, CONDIZIONE NECESSARIA PERCHÉ IL
CREDITO D'IMPOSTA DI CUI SI TRATTA POSSA ESSERE
RICONOSCIUTO È LA PRESENZA DEL REQUISITO DELLA
DEFINITIVITÀ DELL'IMPOSTA ESTERA**

**SECONDO LA COSTANTE INTERPRETAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L'IMPOSTA SI
CONSIDERA DEFINITIVA QUANDO NON È PIÙ
RIPETIBILE**

FONTI NORMATIVE

- **ART. 15 DEL TUIR**
- **ART. 48, CO. 8-BIS DEL TUIR, NUOVO 51, MODIFICATO DALL'ART. 36, L. N. 342/2000**
- **ART. 51, CO. 8-BIS, DEL TUIR**
- **ART. 23, COMMA 1-BIS, DPR N. 600/1973 INSERITO DAL COMMA 3, ARTICOLO 36, LEGGE 342/1990**
- **CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLE FINANZE 8 FEBBRAIO 1980, N. 3 E 12 DICEMBRE 1981 N. 42**
- **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 207 DEL 16 NOVEMBRE 2000**
- **RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 25 SETTEMBRE 2001 N. 134/E**
- **RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 18 GENNAIO 2002, N. 12/E**
- **RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 245/E DEL 11 SETTEMBRE 2007**
- **RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 245/E DEL 11 SETTEMBRE 2007**